

Intervento 03.01.01 - Sostegno alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi di qualità

Sottomisura:

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Per l'attuazione dell'intervento, al fine di cogliere e superare le criticità di attuazione registratesi nel precedente periodo di programmazione per l'intervento di sostegno all'adozione di regimi di qualità da parte delle aziende agricole, che nei fatti è stato determinato da un forte peso della gestione amministrativa da parte del singolo beneficiario (nella regione in larga parte di piccola dimensione), si ritiene opportuno attuare l'intervento a favore delle associazioni di agricoltori. Il meccanismo di attuazione dell'intervento prevede domande di sostegno uniche presentate da associazioni di agricoltori, a favore dei singoli associati che rispettano le condizioni di ammissibilità richieste per l'intervento.

L'intervento agisce sui fabbisogni F4 e F11 del Programma, in quanto sostiene l'adozione dei regimi di certificazione dei prodotti di qualità del territorio regionale e, di conseguenza, il rafforzamento, in termini di conseguimento di un maggiore valore aggiunto sui mercati. Essendo prevista l'attuazione dell'intervento in modalità cooperativa, a livello di associazione di produttori, essa interviene altresì sul fabbisogno F5 del Programma. In particolare, l'intervento è in grado di contribuire alla valorizzazione commerciale della filiera "bio" regionale, portando il proprio apporto ai fabbisogni F8 e F9 del Programma.

Contribuisce agli obiettivi della FA 3A dello sviluppo rurale ed agli obiettivi trasversali clima e ambiente.

L'operazione prevede l'erogazione di un sostegno alle associazioni di agricoltori, che agiscono per conto ed a favore di propri singoli associati i quali, individualmente, partecipano per la prima volta a regimi di qualità elencati all'articolo 16(1) (a)(b)(c) del Reg. (UE) 1305/2013 per come ripresi e dettagliati nella presente scheda della Misura 3.

Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, per un periodo massimo di 5 anni.

Per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali le indicazioni geografiche protette (IGP), le denominazioni di origine protette (DOP) e le specialità tradizionali garantite (STG), il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>.

Per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali quelli di indicazione di origine e geografica nel settore del vino, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE.

Tali prodotti sono consultabili su <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>.

Per i prodotti etichettati come "prodotto di montagna", e per eventuali altri regimi istituiti ai sensi dell'art.

30 del Reg. (UE) 1151/2012, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 1151/2012, secondo quanto disposto con Regolamento delegato (UE) 665/2014, ed ai rispettivi atti delegati ancora da adottare.

Per i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all'art. 16(1)(b) (i)(ii)(iii)(iv) del Reg. (UE) 1305/2013. In Italia, i prodotti che hanno ottenuto tale riconoscimento in quanto rispettano tutte le prescrizioni previste dalla normativa comunitaria corrispondono: al Sistema di Qualità Nazionale (SQN) Zootecnia; il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)

Per i regimi di qualità "facoltativi" dei prodotti agricoli, il sostegno può essere concesso se i regimi di qualità riconosciuti dallo Stato membro soddisfano le linee guida di "best practice" dell'Unione, consultabili su:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0005:0011:EN:PDF>

Per le indicazioni geografiche istituite per le "bevande spiritose" a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati nel registro UE, consultabile su:

<http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>

Per le denominazioni geografiche istituite per i vini aromatizzati a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti che sono elencati all'Allegato II del Reg. (CEE) n. 1601/91.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni a fondo perduto concessi a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Regolamento delegato (UE) n. 665/2014, che completa il Reg. 1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla

definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

Regolamento UE 251/2014, , che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ed abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234 del Consiglio.

Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, "istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, "Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica".

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Associazioni di agricoltori che agiscono per conto ed a favore di propri singoli agricoltori associati che partecipano per la prima volta a regimi di qualità elencati all'articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Gli agricoltori a favore dei quali viene richiesto il sostegno devono corrispondere alla definizione di "agricoltore in attività" ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1307/2013.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono considerati costi ammissibili i "costi fissi" occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati.

Per costi fissi si intendono:

- le spese di iscrizione al regime di qualità;
- le spese per il contributo annuo di partecipazione al regime di qualità;
- le spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei relativi disciplinari.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le associazioni di agricoltori sono ammissibili al sostegno se possiedono i seguenti requisiti:

avere tra i propri soci “agricoltori in attività” per come definiti all’art. 9 del Reg (UE) 1307/2013 che partecipano per la prima volta ad un regime di qualità sostenuto dall’intervento ed indicato nella domanda di aiuto.

Per prima partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati si intende la prima iscrizione dell’agricoltore al regime di qualità. L’iscrizione al regime di qualità deve avvenire dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Il sostegno alle spese per l’iscrizione al regime di qualità è concesso alla singola azienda agricola per una sola volta per lo stesso regime.

I soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare, per la prima volta, ad uno dei regimi di qualità sostenuti dall’intervento, e cioè:

ad un regime di qualità istituito a norma di regolamenti e disposizioni unionali:

- DOP/IGP/STG/prodotto di montagna; registrati nello specifico registro dell’Unione (Reg. 1151/2012 e relativo Regolamento delegato 665/2014);
- Produzione biologica, prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007;
- Indicazione geografica delle bevande spiritose (Reg. (CE) 110/2008)
- IG, Indicazioni geografiche delle bevande spiritose, prodotti registrati ai sensi del Regolamento (UE) 251/2014;
- Denominazione di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vinicolo (parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE)1308/2013.

ad un regime di qualità nazionale riconosciuto nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 16, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1305/2013:

- Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia, prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), prodotti ottenuti in conformità al DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari»

Oppure partecipare ad uno dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli, quali:

- Carbon footprint di prodotto (CFP) ISO/TS 14067.
- certificazioni volontarie di prodotto: BRC; IFS; GLOBALGAP.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione della domanda di aiuto alla Misura devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Regolamento (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione sono riferiti:

- alla maggiore corrispondenza tra l'intervento che l'operazione si prefigge all'interno della Focus Area 3A nella quale viene programmata;
- al riferirsi ad un prodotto alimentare, cioè un prodotto derivante dalla trasformazione del prodotto agricolo, al fine di contribuire con maggiore efficacia alla composizione delle filiere – F8 e F9 del programma;
- al riferirsi ad un prodotto appartenente ai regimi di qualità istituiti a norma dei regolamenti e disposizioni unionali, quali le produzioni biologiche e le produzioni DOP/IGP, al fine di contribuire con maggiore efficacia a recuperare i margini di recupero di valore aggiunto conseguibili attraverso tali certificazioni emersi dall'analisi di contesto;
- al maggiore numero di agricoltori aderenti al regime di qualità;
- all'adesione di beneficiari a progetti integrati di filiera (questo principio non dovrà concorrere al raggiungimento del punteggio minimo previsto dall'intervento quale soglia di accesso alle risorse pubbliche).

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti per la partecipazione al regime di qualità ammesso, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 per azienda per un massimo di 5 anni.

Il massimale annuo di € 3.000,00 è stato fissato, in coerenza con l'esperienza maturata nel precedente periodo di programmazione, e previa analisi dei costi medi a livello nazionale e regionale.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'informazione viene riportata a livello di misura.

--

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'informazione viene riportata a livello di misura.

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'informazione viene riportata a livello di misura.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità ammissibili di cui all'art. 16(1)(b) del Regolamento (UE) 1305/2013, riconosciuti in quanto conformi ai criteri dettati all'art. 16, comma 1, lettera b) del Regolamento 1305/2013, sono i seguenti: Sistema di Qualità Nazionale (SQN) zootecnia, prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 4 marzo 2011. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), prodotti ottenuti in conformità al DM 4280 del 8.05.2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni
--

in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari».

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

I regimi facoltativi ammissibili di certificazione di cui all'art. 16(1)(c) del Regolamento (UE) 1305/2013 sono i seguenti:

Carbon footprint di prodotto (CFP) ISO/TS 14067.

Certificazioni volontarie di prodotto: BRC; IFS; GLOBALGAP.